

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 30 novembre 2017, in Firenze

tra

FINDOMESTIC BANCA S.P.A., di seguito anche Banca,

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RSA FABI, FIRST CISL, FISAC CGIL, UILCA e UNISIN FALCRI SILCEA SINFUB,

premesso che

- a) il giorno 08 giugno 2015, la Findomestic Banca S.p.A. e le OO.SS hanno proceduto alla stipula del Contratto Collettivo Aziendale, di seguito anche CCA, ai sensi dell'art. 28 del CCNL ABI 19 gennaio 2012, così come rinnovato dal CCNL ABI 31 marzo 2015;
- b) la redazione dell'articolato del suddetto Contratto Collettivo è stata completata il 15 dicembre 2015;
- c) con l'articolo 6 del menzionato Contratto Collettivo, la Parti hanno deciso di introdurre, a far data dal 1° gennaio 2015, una normativa in tema di percorsi professionali nel rispetto delle condizioni, dei termini e dei limiti stabiliti nel documento "Percorsi Professionali" allegato al suddetto Contratto Collettivo Aziendale, come "Allegato 1";
- d) il suddetto documento disciplina, tra l'altro, percorsi professionali che, per alcuni Ruoli Operativi e tutti i Ruoli Gestionali, producono effetti giuridici dal momento in cui viene affidato, in via definitiva, il relativo incarico;
- e) l'Azienda ha manifestato l'esigenza di osservare per un limitato periodo di tempo l'idoneità di un dipendente cui viene assegnato l'incarico di Coordinatore CC o Sat, a ricoprire definitivamente lo stesso;
- f) con tale esigenza l'Azienda intende raggiungere il duplice scopo di dare l'opportunità a dipendenti con minor anzianità lavorativa di ricoprire l'incarico di Coordinatore CC o Sat evitando, al contempo, di attivare mobilità geografiche non richieste;
- g) le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, ed in linea con le previsioni del CCNL vigente, hanno convenuto di delineare una normativa volta a disciplinare la durata ed i trattamenti previsti per tale periodo di osservazione;

tutto ciò premesso, si conviene che

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale;
2. NUOVO INCARICO di Coordinatore CC & Sat - PERIODO DI OSSERVAZIONE.

In caso di assegnazione dell'incarico di Coordinatore CC & Sat, l'Azienda, così come previsto nel CCNL vigente, potrà verificare, per un periodo limitato di tempo, l'idoneità alla copertura definitiva del ruolo da parte del dipendente, mediante oggettiva valutazione del potenziale. Di seguito si precisano i trattamenti previsti per tale periodo di osservazione, nell'ipotesi che:

- A. l'incaricato abbia un inquadramento inferiore rispetto all'inquadramento minimo previsto, per il ruolo di assegnazione, dal Contratto Collettivo Aziendale
 - I. durata massima, pari a 5 mesi dal giorno del conferimento dell'incarico;
 - II. erogazione di un assegno pari alla differenza retributiva tra l'inquadramento del dipendente interessato e l'inquadramento minimo previsto per il percorso di assegnazione;
 - III. alla scadenza del periodo di osservazione, in caso di assegnazione definitiva nel ruolo certificata da specifica comunicazione aziendale, l'interessato avrà diritto all'inquadramento minimo previsto per il percorso di assegnazione, con decorrenza dalla data di avvio del periodo di osservazione;
 - IV. dalla medesima data di avvio del periodo di osservazione inizieranno a decorrere gli effetti giuridici disciplinati dal percorso assegnato;
 - V. qualora, nel termine del periodo di osservazione, l'azienda non ritenesse il dipendente idoneo a ricoprire in via definitiva il ruolo, l'interessato verrà reinserito nel percorso di precedente assegnazione ed il periodo di osservazione verrà conteggiato a tali fini;

- B. l'incaricato abbia, almeno, l'inquadramento minimo previsto, per il ruolo di assegnazione, dal Contratto Collettivo Aziendale
 - I. durata massima, pari a 5 mesi dal giorno del conferimento dell'incarico;
 - II. alla scadenza del periodo di osservazione, in caso di assegnazione definitiva nel ruolo certificata da specifica comunicazione aziendale, si perfezioneranno gli effetti giuridici disciplinati dal percorso assegnato con decorrenza dalla data di avvio del periodo di osservazione;
 - III. qualora, nel termine del periodo di osservazione, l'azienda non ritenesse il dipendente idoneo a ricoprire in via definitiva il ruolo, l'interessato verrà reinserito nel percorso di precedente assegnazione ed il periodo di osservazione verrà conteggiato a tali fini;

3. SOSTITUZIONE DI LAVORATORI ASSENTI CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO

Fermo restando quanto previsto dal secondo comma dell'art. 98 del CCNL, in caso di assegnazione dell'incarico di Coordinatori CC & Sat, in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e così come previsto nel CCNL vigente, si prevede, per il periodo della sostituzione, i seguenti trattamenti, nell'ipotesi che:

- A. l'incaricato abbia un inquadramento inferiore rispetto all'inquadramento minimo previsto, per il ruolo di assegnazione, dal Contratto Collettivo Aziendale
 - I. erogazione di un assegno pari alla differenza retributiva tra l'inquadramento del dipendente interessato e l'inquadramento minimo previsto per il percorso di assegnazione per una durata massima di 9 mesi;
 - II. alla scadenza dei 9 mesi, in caso di prosecuzione della sostituzione, l'interessato avrà diritto all'inquadramento minimo previsto per il percorso di assegnazione disciplinato per l'incarico in sostituzione, con decorrenza dalla data di assegnazione dell'incarico;
 - III. da tale ultima data, e fino al termine della sostituzione, inizieranno a decorrere gli effetti giuridici disciplinati dal percorso di assegnazione previsto per l'incarico in sostituzione;
 - IV. al termine del periodo di sostituzione, l'interessato verrà reinserito nel percorso di precedente assegnazione che, così, ripartirà dalla data di reinserimento ed il periodo di sostituzione verrà conteggiato a tali fini, salvo raggiungimento di inquadramento superiore durante la sostituzione stessa. In tale ultima ipotesi, si terrà conto del periodo di sostituzione dalla data di decorrenza dell'avanzamento conseguito.
- B. l'incaricato abbia, almeno, l'inquadramento minimo previsto, per il ruolo di assegnazione in sostituzione, dal Contratto Collettivo Aziendale
 - I. trascorsi 9 mesi, in caso di prosecuzione della sostituzione e fino al termine della stessa, si perfezioneranno gli effetti giuridici disciplinati dal percorso di assegnazione previsto per l'incarico in sostituzione con decorrenza dalla data di assegnazione dell'incarico;
 - II. al termine del periodo di sostituzione, l'interessato verrà reinserito nel percorso di precedente assegnazione che, così, ripartirà dalla data di reinserimento ed il periodo di sostituzione verrà conteggiato a tali fini, salvo raggiungimento di inquadramento superiore durante la sostituzione stessa. In tale ultima ipotesi, si terrà conto del periodo di sostituzione dalla data di decorrenza dell'avanzamento conseguito.

Letto, confermato e sottoscritto.

FINDOMESTIC BANCA S.P.A.

FABI

FIRST CISL

FISAC CGIL

UILCA

UNISIN FALCRI SILCEA SINFUB